

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

DEL PIEMONTE

E

LA REGIONE PIEMONTE

- Visto l'art. 117 della Costituzione;
- Visto il Testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 e successive modificazioni;
- Visto il d.P.R. 8 marzo 1999, n.275;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, concernente regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e, in particolare gli articoli 41 e 43;
- Visto il D.I. n. 44/2001;
- Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"
- Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n.53";
- Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante definizione delle norme generali sul diritto- dovere all'istruzione e alla formazione a norma dell'art. 2, comma 1, lett. c, della legge 28 marzo 2003 n. 53;
- Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003 n. 53;
- Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18/12/2006, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, anche in relazione a quanto previsto dal D.M. 139/2007;

- Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
- Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l'art. 13;
- Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed in particolare l'art. 64, comma 4 lettera f) che prevede la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
- Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche dell'apprendimento permanente;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 concernente Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- Visto il D.I. 7 febbraio 2013 relativo agli accordi di rete istitutivi dei Poli tecnico - professionali;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012 n. 263, regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione degli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- Viste le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento (Art. 11, comma 10, d.P.R. 263/2012);
- Visto l'accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, Repertorio atti n. 66/CU del 27 luglio 2011, ai sensi dell'art. 9. Comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Visto l'accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Repertorio atti n. 21/CSR del 19 gennaio 2012, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) e dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure

professionali di riferimento nazionale approvato con l'accordo in Conferenza Stato – Regioni del 27 luglio 2011;

- Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 4, commi 51 e 55, e la successiva intesa in Conferenza unificata Stato Regioni, Repertorio atti n. 154/CU del 20 dicembre 2012, riguardante le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali;
- Visto l'accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sul documento recante: "Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali. Accordo ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Repertorio atti n. 76/CU del 10 luglio 2014.

CONSIDERATO CHE

- per molti giovani sussiste la difficoltà di assolvere all'obbligo di istruzione e al diritto e dovere della formazione;
- nel Paese permane un basso livello di scolarità nella popolazione compresa tra i 24 e i 64 anni e anche la situazione piemontese non si discosta dalla media nazionale;
- è impellente l'esigenza di innalzare i livelli di istruzione e formazione degli adulti e degli studenti adulti pluriripetenti, con riferimento agli obiettivi fissati dall'Unione Europea per il 2020;
- è necessario sviluppare e aggiornare le competenze chiave in tutto l'arco della vita e sostenere politiche integrate di istruzione e formazione anche ai fini delle politiche attive del lavoro;
- nell'anno scolastico 2014-15, con Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per Piemonte n. 5343 del 30 giugno 2014, si è disposta, nel rispetto della normativa vigente relativa ai requisiti per l'attivazione di nuove istituzioni scolastiche autonome, l'attivazione di 10 Centri d'istruzione per gli adulti (CPIA), a fronte dei 16 programmati nel Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche approvato con D.G.R. del 23 dicembre 2013, n. 48-6966;
- la Regione Piemonte e l'U.S.R. per il Piemonte intendono assicurare, a partire dall'a.s. 2015/16, nel rispetto della normativa relativa alla assegnazione delle dotazioni organiche, per tutto il territorio regionale, l'accesso alla istruzione degli adulti, attraverso l'istituzione e l'implementazione dei corsi di secondo livello (ex corsi serali) e dei CPIA, anche mediante soluzioni innovative relative alla organizzazione/articolazione degli stessi, nel rispetto del quadro ordinamentale vigente.

RITENUTO CHE

Al fine di attuare modelli organizzativi innovativi sul territorio, coerenti con le indicazioni normative emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalle Intese in Conferenza unificata Stato – Regioni, dagli Accordi tra Governo, Regioni ed Enti locali, per il conseguimento delle predette finalità, sia indispensabile una stabile e organica collaborazione tra Reti Territoriali di Servizio, costituite dai CPIA, dalle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado a cui competono secondo il DPR 263/2012 i Corsi di secondo livello, dalle Agenzie formative accreditate, dalle Università, dai Centri di ricerca e dalle Reti Territoriali per l'Apprendimento Permanente, in una prospettiva che attivi iniziative e



sperimentazioni nell'ambito del presente Protocollo di Intesa in relazione alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà piemontesi.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO TRA

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016), rappresentata dall'Assessore all'Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro Giovanna Pentenero, nata a Chivasso (TO), il 08/06/1964,

E

il MIUR Direzione Generale Regionale per il Piemonte – U.S.R. Piemonte, Corso Vittorio Emanuele II 70, Codice Fiscale 97613140017 rappresentato dal Direttore Generale, Fabrizio Manca nato a Cagliari (CA) il 17/01/1964

di seguito nominate congiuntamente "LE PARTI"

SI CONVIENE

di attivare un percorso di partenariato istituzionale tra le parti, coinvolgendo le autonomie scolastiche, le agenzie formative accreditate ed eventualmente, su specifici temi, tutti i soggetti del territorio che a diverso titolo sono coinvolti, nonché le parti sociali.

Art. 1

Le parti, nel quadro di una strategia comune tra gli Enti istituzionali a vario titolo coinvolti (Stato - Regione - Enti Locali), si impegnano a:

- promuovere percorsi e progetti che siano in grado di prevenire, contrastare la dispersione e favorire il successo formativo;
- sviluppare percorsi integrati fra istruzione e istruzione e formazione professionale che risultino adeguati all'acquisizione dei saperi e delle competenze chiave per l'esercizio della cittadinanza attiva e per il conseguimento almeno di una qualifica professionale di durata triennale;
- migliorare l'efficienza ed efficacia degli attuali percorsi dell'istruzione professionale, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio;
- individuare modelli di innovazione didattica, metodologica ed organizzativa che, nel rispetto degli obiettivi generali, coinvolgano gli istituti di istruzione professionale e le strutture della formazione professionale regionale accreditate, rispettandone e valorizzandone il ruolo reciproco;
- progettare le modalità per favorire e promuovere i passaggi tra istruzione e istruzione e formazione professionale attraverso la certificazione delle competenze, il riconoscimento dei crediti e lo sviluppo, anche in forma integrata tra istruzione e istruzione e formazione professionale, di moduli in coprogettazione idonei a far acquisire le competenze culturali di base;
- sviluppare un percorso verticale di istruzione e formazione professionale tale da consentire un reale accesso all'alta formazione tecnica ed anche all'istruzione universitaria in stretta connessione con le esigenze di sviluppo regionale o sub regionale;
- riorganizzare e potenziare l'istruzione degli adulti;
- favorire la sperimentazione di reti territoriali costituite da istituti tecnici e professionali e istituti tecnici superiori – poli tecnici-professionali (comma 2 art.13 della L. 40/2007), da agenzie formative accreditate, anche tra loro consorziati, per sviluppare un'offerta

complessiva di attività di istruzione e di istruzione e formazione professionale in ambiti territoriali definiti;

- sostenere e sviluppare le reti territoriali di orientamento;
- attivare reti articolate sul territorio per potenziare l'istruzione degli adulti anche con la valorizzazione dei risultati conseguiti in precedenti sperimentazioni.

Art. 2

Le parti si impegnano a supportare la realizzazione da parte dei CPIA, che si configurano come Reti territoriali di servizio, delle seguenti azioni:

- o Accordi di rete tra i CPIA e le istituzioni scolastiche che realizzano i percorsi di secondo livello - Art. 3, comma 4, Regolamento 263/2012;
- o Accordi per l'ampliamento dell'offerta formativa – Art. 2, comma 5, Regolamento 263/2012.

Art. 3

Le parti favoriscono lo svolgimento da parte dei CPIA, in qualità di Reti territoriali di servizio, non solo di attività di istruzione di cui all'articolo precedente, ma anche di attività di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo (RSeS) in materia di istruzione degli adulti. A tal riguardo, si ritiene importante l'eventuale adesione agli accordi di rete istitutivi dei Poli tecnico – professionali, di cui al Decreto interministeriale 7 febbraio 2013.

In tale contesto, è considerata particolarmente rilevante la "ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi", anche in considerazione della fruizione a distanza prevista dall'art. 4, comma 9, lett. c) del Regolamento. L'utilizzo delle nuove tecnologie, inoltre, è strumento strategico per la costituzione, la gestione e l'implementazione del CPIA in quanto Rete Territoriale di Servizio nonché soggetto pubblico di riferimento per la costituzione delle "Reti territoriali per l'apprendimento permanente", di cui all'art.4 della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

Inoltre, appaiono prioritarie le attività di RSeS finalizzate a valorizzare il ruolo del CPIA quale "struttura di servizio" volta, per quanto di competenza, a predisporre - in coerenza con gli obiettivi europei in materia – le seguenti "misure di sistema":

- a) lettura dei fabbisogni formativi del territorio in collaborazione con l'Osservatorio sul Mercato del Lavoro della Regione Piemonte (ORML);
- b) proposta di profili professionali definiti sulla base delle necessità dei contesti sociali e di lavoro in raccordo con gli Standard Formativi e il Repertorio dei profili professionali della Regione Piemonte;
- c) interpretazione dei bisogni di competenze e conoscenze della popolazione adulta;
- d) accoglienza e orientamento anche in collaborazione con Servizi per il Lavoro;
- e) miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione degli adulti in coerenza con gli obiettivi previsti da Europa 2020;
- f) individuazione di strumenti di raccordo e integrazione fra Istruzione e Istruzione e Formazione Professionale.

Art. 4

Le parti promuovono il raccordo delle "Reti Territoriali di Servizio" dei CPIA con le "Reti Territoriali per l'Apprendimento Permanente", in quanto soggetto pubblico di riferimento per la costituzione di tali reti, a norma dell'art. 4, Legge 28 giugno 2012, n.92.

Il CPIA - in quanto Rete Territoriale di Servizio articolata per livelli e deputata alla realizzazione di azioni di istruzione e azioni di RSeS - costituisce il punto di riferimento istituzionale stabile, strutturato e diffuso - per quanto di competenza - per il coordinamento e la realizzazione di azioni destinate alla popolazione adulta per favorire l'innalzamento dei livelli di istruzione e/o il consolidamento delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, di cui alla Raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio del 18 dicembre 2006, anche in relazione a quanto previsto dal DM 139/2007, anche valorizzando le professionalità maturate nelle precedenti esperienze di educazione degli adulti.

Art. 5

Le parti coordinano la definizione dei criteri per lo svolgimento delle attività delle Commissioni di cui all'art. 5, comma 2 del Regolamento, al fine di promuovere lo sviluppo di modalità coerenti di valutazione e valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona a partire dalla ricostruzione della sua storia individuale, sulla base delle indicazioni del Regolamento e delle linee guida.

Art. 6

Le parti si impegnano a predisporre, attraverso un progetto concordato tra i due Enti, sulla base delle ipotesi già analizzate congiuntamente, un percorso formativo sperimentale, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 275/99, integrato tra leFP e Istruzione per i percorsi di secondo livello, da avviare a partire dall'anno scolastico 2015/2016, coerente con le disposizioni del Regolamento 263/2012 e con le relative Linee guida.

Art. 7

Le parti convengono di programmare iniziative di supporto e di monitoraggio per le attività dei CPIA, dei CTP ancora funzionanti nell'a.s. 2014/15 e dei corsi di secondo livello.

Art. 8

Le parti si impegnano a sviluppare una collaborazione istituzionale, al fine di migliorare l'offerta formativa e la gestione della rete scolastica piemontese con particolare attenzione ai seguenti ambiti:

- a) il ruolo di sussidiarietà degli istituti professionali nel rilascio delle qualifiche ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 87/2010;
- b) i passaggi reciproci tra Istruzione e leFP;
- c) gli Istituti Tecnici Superiori.

- d) la condivisione delle informazioni di anagrafe scuola e organico del sistema scolastico regionale (rete scolastica, alunni e classi), anche risultanti dalle procedure informatizzate dei relativi procedimenti amministrativi;
- e) i percorsi di alternanza scuola/lavoro;
- f) le azioni di supporto ai sistemi di Istruzione e Istruzione e Formazione Professionale con particolare attenzione alla formazione formatori;

Art. 9

Le parti convengono di Istituire uno o più Gruppi tecnici di lavoro Regione-U.S.R., con un ristretto numero di componenti, eventualmente integrabili con esperti, per le attività di cui agli articoli 1,5,6,7,8 del presente protocollo di intesa, al fine di formulare proposte ai decisori istituzionali.

Art. 10

La presente Intesa decorre dalla data di sottoscrizione. In via transitoria, le attività formative relative all'istruzione degli adulti che anteriormente alla presente data risultino già avviate ovvero programmate e finanziate dalla Regione Piemonte, per la parte di propria competenza, proseguono fino al loro naturale completamento.

Art. 11

Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dall'anno scolastico 2014/15, con rinnovo tacito, fatta salva la possibilità di recedere per ciascuna delle parti.

Torino, li 30/12/2014

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Fabrizio Manca



L'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, LAVORO DELLA
REGIONE PIEMONTE

Giovanna Pentenero

